



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2909/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3273/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 3273/TFNSVE/2025-2026, 3273 - Ricorso proposto dalla società ASD AMBROSIANA (1890) contro la società CALCIO POLISPORTIVA CASELLE A.S.D. (10620) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori BILOTTA LUCA (4204601), BUAH RODNEY EKOW (6621960) e GANDOLFI MATTIA (4296947)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BILOTTA LUCA (matricola 4204601), BUAH RODNEY EKOW (matricola 6621960), GANDOLFI MATTIA (matricola 4296947).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato per il calciatore Luca Bilotta in euro 7,00 (sette/00), per il calciatore Ekow Rodney Buah in € 66,00 (sessantasei/00) e per il calciatore Mattia Gandolfi in € 20,00 (venti/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CALCIO POLISPORTIVA CASELLE ASD alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Luca Bilotta, Ekow Rodney Buah e Mattia Gandolfi nella misura di euro 93,00 (novantatre/00), in favore della società ASD AMBROSIANA.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai